

**VISTO** il comma 1 dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”*;

**VISTO** l'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Al bilancio di previsione sono allegati...i seguenti documenti: c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

**VISTO** il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** il comma 169 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**LETTO** il comma 683 della L. 147/2013, ove si stabilisce che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra, di dover provvedere all'approvazione delle tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali entro la data del 31 dicembre 2021;

\*\*\*

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC), nella sua componente riferita al servizio della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**ATTESO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008;

**PRESO ATTO** del comma 654 della L. 147/2013, che stabilisce: *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti*

*speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del Piano economico finanziario prescritta all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, risulta così articolata:

- **elaborazione** da parte del gestore e del Comune del piano economico finanziario “grezzo” secondo quanto previsto dal MTR e trasmissione all'Ente territorialmente competente corredato dalla documentazione prescritta;
- **validazione** da parte dell'ETC consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati necessari alla definizione del piano economico finanziario “finito” e trasmissione all'Autorità tramite apposita procedura web;
- **approvazione** del PEF da parte dell'Autorità previa verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- **articolazione** della tariffa all'utenza e suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche da parte del Comune sulla base della riclassificazione dei costi del PEF;

**LETTA** la deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: *“Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

**PRESO ATTO** della determinazione 4 novembre 2021 n. 2/2021/D/RIF emanata dalla stessa Autorità di Regolazione recante: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

**TENUTO CONTO** del ritardo con cui l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - AGER ha pubblicato sul proprio sito il portale per l'acquisizione dei PEF da parte dei comuni e dei gestori del servizio;

**ATTESA** l'esigenza di dover contemperare adeguati tempi di analisi e studio necessari agli uffici comunali preposti per l'applicazione del nuovo metodo MTR-2 e per la compilazione dei file di calcolo da inviare all'ente territorialmente competente, con la necessità di non ritardare il procedimento in corso per l'approvazione del bilancio di previsione entro la data del 31 dicembre;

**RITENUTO** plausibile concludere la fase di elaborazione del Pef 2022 entro la data di discussione in Consiglio comunale del bilancio di previsione;

**APPURATO**, per tutto quanto sopra, di poter procedere - in questa fase - alla conferma delle tariffe TARI deliberate per l'anno 2021 secondo il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF, rinviando in sede di approvazione del bilancio, le opportune modifiche alla Tariffa 2022 da determinarsi con il nuovo metodo MTR-2;

**ATTESO** quindi di confermare i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* entro i limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fissandoli come di seguito:

- utilizzo del coefficiente **Ka** (*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche per Comuni con popolazione > 5.000 abitanti*) come previsto per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- utilizzo del coefficiente **Kb** (*Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche*) nella misura "media" prevista dalla Tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- utilizzo di un coefficiente **Kc** (*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per comuni > 5000 abitanti*) calcolato quale media aritmetica tra i valori minimi e massimi previsti per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 per tutte le categorie produttive, in considerazione dell'identico contributo alla determinazione dei costi fissi apportato da ciascuna di esse;
- utilizzo di un coefficiente **Kd** (*Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche per comuni > 5000 abitanti*) nella misura "massima" prevista per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fatta eccezione per le categorie produttive identificate ai numeri 8 (*Alberghi senza ristorante*), 22 (*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*), 24 (*Bar, caffè, pasticceria*) e 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*), per le quali, in considerazione dell'effettivo contributo alla determinazione dei costi variabili come statisticamente rilevato nei precedenti esercizi, si ritiene opportuno l'utilizzo di un coefficiente **Kd** nella misura "minima" prevista dalla medesima Tabella per i comuni situati nelle regioni del Sud;

**RITENUTO** di non doversi avvalere delle ulteriori deroghe consentite dal comma 652 della L. 147/2013 con riguardo all'adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati alle tabelle del D.P.R. 158/99;

**PRESO ATTO**, in applicazione dei criteri sopra indicati, dei seguenti coefficienti:

1) COEFFICIENTI **Ka** e **Kb** PER LE UTENZE DOMESTICHE:

Numero componenti il nucleo familiare	Ka	Kb
1	0,81	0,80
2	0,94	1,60
3	1,02	2,00
4	1,09	2,60
5	1,10	3,20
6 o più	1,06	3,70

2) COEFFICIENTI **Kc** e **Kd** PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

N°	CLASSI DI ATTIVITA'	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,40	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	6,55
5	Stabilimenti balneari	0,47	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	5,04

N°	CLASSI DI ATTIVITA'	Kc	Kd
7	Alberghi con ristorante	1,21	12,45
8	Alberghi senza ristorante	0,97	7,50
9	Case di cura e riposo	1,00	9,62
10	Ospedali	1,15	12,60
11	Uffici, agenzie	1,04	10,30
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,64	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,26	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,43	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,34	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,90	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,14	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,69	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,84	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,44	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	4,96	22,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,83	38,93
28	Ipermercati di generi misti	2,19	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,80	72,55
30	Discoteche, night club	1,34	16,80

**ATTESA** la necessità, ai sensi dell'articolo 8, comma 12 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, di garantire in sede di deliberazione tariffaria, adeguate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come disposto dal comma 658 della Legge 147/2013;

**RITENUTO** di poter confermare provvisoriamente la percentuale di riduzione dei costi variabili riferibili alle utenze domestiche in misura pari al 25 per cento calcolato sulla percentuale di raccolta differenziata registrata nel 2019, così come già determinato per l'esercizio 2021, salvo successivo aggiornamento con i dati della raccolta differenziata 2020 in sede di rimodulazione della Tariffa alla luce del nuovo Metodo MTR-2;

**PRESO ATTO** delle allegate "Schede di determinazione della tariffa" (All. 2) elaborate dal competente Servizio fiscalità secondo il metodo "normalizzato" di cui al DPR n. 158/1999, sulla base dei predetti coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd*;

\*\*\*

**PRESO ATTO** che l'art. 42 del richiamato D.lgs. n. 267/2000 definisce le competenze del Consiglio comunale, individuando fra queste l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, riservata generalmente alla competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, fatta salva la competenza a deliberare le aliquote e tariffe riservata all'organo consiliare da specifiche norme per singoli tributi;

**PRESO ATTO**, pertanto, della competenza dell'organo consiliare ad approvare le tariffe TARI;

**RITENUTO** tuttavia che, al fine di garantire coerenza e organicità del bilancio di previsione, sia necessario dare atto delle tariffe della TARI sin dall'adozione da parte della Giunta comunale dello schema di bilancio;

\*\*\*

**LETTO** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Monopoli, emanato in conformità alla legge 147/2013 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2014 e ss.mm.ii. oltre alle approvande proposte di modifica;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e seguenti, del D.L. n. 201/2011, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, al fine della pubblicazione entro il successivo 28 ottobre necessario ad attribuire pubblicità costitutiva ed efficacia dal 1° gennaio dell'anno;

**CONSIDERATO** che detto invio deve avvenire secondo quanto disposto dal decreto interministeriale del 20/07/2021, emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che approva le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare a decorrere dall'anno di imposta 2022, come ulteriormente specificato con Risoluzione del Mef n.7/df del 21/09/2021;

\*\*\*

**VISTO** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Fiscalità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali (D. Lgs. n. 267/00);

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

per tutto ciò premesso e a voti unanimi come per legge,

#### **DELIBERA**

1. **DI PROPORRE** al competente organo consiliare, relativamente alla TARI per l'anno 2022, la conferma dei valori dei coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, come indicati in premessa;
2. **DI PROPORRE**, conseguentemente, al competente organo consiliare l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2022, come in allegato riportate, sulla base di quanto approvato per l'esercizio precedente;
3. **DI DARE ATTO** che le aliquote saranno efficaci a seguito dell'avvenuta pubblicazione sull'apposito Portale del MEF, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Fiscalità gli oneri relativi all'inserimento sul predetto portale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua attuazione in relazione ai termini di scadenza imposti dalla norma.

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Anno 2022**

**TARIFE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Tipologia	Numero componenti il nucleo familiare	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/anno)
Abitativa di residenza	1	0,9231	96,0129
Abitativa di residenza	2	1,0712	192,0257
Abitativa di residenza	3	1,1624	240,0321
Abitativa di residenza	4	1,2422	312,0418
Abitativa di residenza	5	1,2536	384,0514
Abitativa di residenza	6 o più	1,2080	444,0594
Non abitativa	--	1,0985	0,0000
Abitativa di non residenza	--	1,0985	1,4679

**TARIFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

N°	CLASSI DI ATTIVITA'	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa Variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6208	1,7267
2	Cinematografi e teatri	0,4599	1,2934
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4599	1,2244
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7933	2,0564
5	Stabilimenti balneari	0,5404	1,6325
6	Esposizioni, autosaloni	0,5289	1,5823
7	Alberghi con ristorante	1,3911	3,9087
8	Alberghi senza ristorante	1,1152	2,3546
9	Case di cura e riposo	1,1497	3,0202
10	Ospedali	1,3221	3,9558
11	Uffici, agenzie	1,1957	3,2337
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,7358	2,1757
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,1382	3,1081
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,4486	4,1504
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	0,8508	2,5116
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,6441	4,6177
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,5406	4,1473
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,0347	2,8601
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,3107	3,7988
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7358	2,5901
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7933	2,5461
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,8639	9,3965
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,1046	17,487
24	Bar, caffè, pasticceria	5,7025	7,0639

N°	CLASSI DI ATTIVITA'	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa Variabile (€/mq)
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,2994	6,7499
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2994	6,7656
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,0021	12,2221
28	Ipermercati di generi misti	2,5178	7,5285
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,6682	22,7771
30	Discoteche, night club	1,5406	5,2744